

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 272/CGF

(2007/2008)

### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 191/CGF – RIUNIONE DEL 30 MAGGIO 2008

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Schillaci Avv. Federico – Componenti; Catania Dott. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL CALCIATORE PIROZZI GENNARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 9 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA GIULIANO/GRAGNANO DEL 4.5.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 1 del 7.5.2008)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 1 del 7.5.2008, il Giudice Sportivo, in relazione alla gara S.S.C. Giugliano/S.S.C. Gragnano del 4.6.2008, ha inflitto al calciatore Pirozzi Gennaro la squalifica per 9 giornate effettive di gara “per avere protestato nei confronti dell’Arbitro battendogli tre volte la mano sul petto in maniera non forte”.

Il Pirozzi, sostanzialmente, rappresentava, attraverso i propri motivi di doglianza, che la condotta a lui ascritta dal giudice di prime cure, non poteva essere qualificata come violenta, essendosi concretata in una semplice manifestazione di dissenso. Il ricorrente, pertanto, chiedeva una congrua riduzione della squalifica a lui inflitta, facendo riferimento ad altre decisioni adottate da questa Corte nei riguardi di calciatori che, nonostante avessero commesso azioni ben più gravi, siano stati sanzionati con pene più miti.

Tanto premesso la Corte osserva che le argomentazioni illustrate dal Pirozzi, in ordine al comportamento tenuto dallo stesso nei confronti dell’arbitro, e consistito, secondo il reclamante, unicamente in una manifestazione di dissenso escludendo qualsiasi gesto aggressivo o di contatto, non risultano, invero, di alcun pregio. Infatti l’episodio contestato al Pirozzi, risulta provato dal rapporto dello stesso Direttore di gara che dichiara, al contrario, che il Pirozzi lo abbia toccato battendogli per tre volte, in maniera non forte, la mano sul petto.

Quanto alla pretesa disparità con altre decisioni adottate da questa Corte, invocata dal ricorrente, devesi ribadire che la Corte di Giustizia Federale deve valutare ogni fattispecie in modo specifico e non ponendole in correlazione con altre.

Questa Corte, tuttavia, fermo restando la censurabilità del gesto, ritiene che il comportamento posto in essere dal Pirozzi non integra quelle manifestazioni propriamente fisiche e violente.

La fattispecie concreta, conseguenzialmente, presenta quegli elementi di non peculiare rilevanza della consumata condotta violenta – le manate non hanno procurato alcun danno fisico al Direttore di gara. Pertanto è da ritenere fondata la doglianza relativa alla incongruità della sanzione e accoglibile la richiesta di riduzione della medesima.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal calciatore Pirozzi Gennaro, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Pirozzi Gennaro a 5 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DELL' A.G. NOCERINA 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE AL CALCIATORE CIRILLO MARCO MASSIMILIANO, INFLITTA SEGUITO GARA NOCERINA/SIRACUSA DELL'11.5.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 7 del 12.5.2008)

La A.G. Nocerina 1910 ha fondato le proprie richieste di annullamento o in subordine di riduzione del provvedimento disciplinare della squalifica per 8 gare emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con Com. Uff. n. 7 del 12.5.2008, nei confronti del calciatore Cirillo Marco Massimiliano, sostenendo che l'autore degli atti violenti nei confronti dei calciatori avversari, non fosse il Cirillo quanto invece il calciatore Cirilli Emanuele della la società medesima.

Al riguardo la reclamante, per dimostrare lo scambio di persona, produceva ripresa filmata contenuta su DVD.

Tale diversa ricostruzione dei fatti, fatta dalla società ricorrente, è priva di valido riscontro probatorio.

Ad avviso di questa Corte, gli episodi contestati al calciatore Cirillo Marco Massimiliano, resosi colpevole di gravissimi atti violenti nei confronti degli avversari a fine gara, risultano incontrovertibilmente provati dal referto arbitrale, che forma, ai sensi dell'art. 35, comma 1.1, C.G.S., fonte di prova privilegiata. A nulla rilevano quindi, con riferimento all'accertamento dei fatti, le allegazioni difensive, tendenti elusivamente ad ingenerare dubbi in merito alla loro riferibilità al proprio calciatore. D'altro canto non può essere utilizzata, ai fini probatori, la ripresa filmata prodotta dalla reclamante, posto che la descrizione dei fatti da parte dell'arbitro, estremamente chiara, non fa dubitare né dell'operato dello stesso né della precisa individuazione del Cirillo quale autore dei fatti a lui addebitati, precludendo, ai sensi dell'art. 35 comma 1.2 C.G.S., il ricorso alla prova televisiva richiesto dalla reclamante, il cui presupposto risiede nella errata individuazione del soggetto ammonito, espulso o allontanato.

Né può essere considerato rilevante quanto dedotto dalla reclamante in ordine all'assenza di comportamenti violenti nei confronti degli Agenti di P.S.. Difatti, per quanto emerge chiaramente dagli atti ufficiali di gara, il Giudice Sportivo ha determinato la sanzione tenendo esattamente conto sia dell'azione aggressiva nei confronti dei calciatori avversari sia del contegno tenuto nei confronti degli Agenti, della quale si può escludere la matrice violenta ma, sicuramente, non quella intimidatoria e perciò sanzionabile.

Il capo di incolpazione corrisponde esattamente a quanto riferito dall'arbitro, in maniera precisa e dettagliata, e non può essere smentito dalla dichiarazione del Dott. Pietro Caserta, del Commissariato di P.S. di Cava de' Tirreni, non essendo stato mai in discussione il compimento di fatti violenti che avrebbero sicuramente determinato gravi conseguenze penali, anche in ordine a misure restrittive della libertà personale.

In una tale situazione, ciò che rileva è la valutazione della congruità o meno della sanzione inflitta al Cirillo in merito ai fatti a lui addebitati. Da un attento esame degli atti questa Corte deve ritenere congrua la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo. Difatti il reiterato comportamento violento da parte del Cirillo nei confronti dei calciatori avversari, a fine gara, che avrebbe potuto innescare eventi ancor più gravi, rappresenta fatti di tale gravità da meritare la squalifica così come sanzionata e motivata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall' A.G. Nocerina 1910 S.r.l. di Nocera Inferiore (Salerno) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2° Collegio composto dai Signori:**

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Grossi Prof. Pierfrancesco – Componenti; Catania Dott. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario.

**3) RICORSO DELLA POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARE INFLITTE AL CALCIATORE DEI MEDICI SIMONE E DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA NUOVO CAMPOBASSO/S.S.D. CENTOBUCHI DEL 6.01.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 2 del 07.5.2008)

La decisione indicata in epigrafe ha tratto occasione da un reclamo della società Centobuchi, inteso a lamentare una ingiustificata espulsione del proprio calciatore Vidallè Calvo Jonathan ed una aggressione subita dallo stesso sia durante l’incontro, sia nel tunnel che conduce agli spogliatoi, come pure un tentativo di violenza nei confronti del proprio allenatore signor Sestilio Marocchi anch’egli colpito nel tunnel di collegamento mentre si allontanava dal campo su invito dell’arbitro.

Il Giudice Sportivo ha sospeso inizialmente ogni decisione, su preannuncio di reclamo da parte della società interessata, la quale trasmetteva successivamente due referti medici del presidio ospedaliero A. Cardarelli di Campobasso, attestanti rispettivamente un trauma contusivo al ginocchio sinistro < 24h per l’allenatore ed un trauma contusivo sternale e rachide cervicale anch’esso 24h per l’atleta.

A seguito di ciò b stesso Giudice Sportivo trasmetteva gli atti alla Procura Federale per gli opportuni accertamenti in merito ad episodi *“che si assumono verificati non in presenza del Direttore di gara e dei suoi collaboratori”*. La Procura ha poi inoltrato, a sua volta, una dettagliata relazione, dopo aver provveduto ad interrogare una serie di persone e particolarmente i tesserati Maffucci Roberto, Medici Simone e Camarchioli Lino del Campobasso; Vidallè Calvo Jonathan, Marocchi Sestilio, Cocci Giuseppe, Cameli Gianfranco e Costantini Franco del Centobuchi, mentre non è riuscita ad acquisire perché coperta da segreto istruttorio, copia del rapporto inviato alla Procura della Repubblica da parte del dott. Farinacci, responsabile dell’ordine pubblico in occasione della partita in oggetto.

Su questa base è stata emessa dal Giudice Sportivo la pronuncia che viene ora impugnata dalla Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l., ma che appare senz’altro meritevole di conferma in ogni sua parte. Occorre in proposito tener adeguatamente distinti gli episodi che si assumono svolti sul terreno di giuoco da quelli che si sarebbero verificati nel tunnel che conduce agli spogliatoi.

Quanto ai primi, ed in particolare al pugno che sarebbe stato diretto al calciatore Vidallè da parte dell’avversario Maffucci subito dopo la realizzazione di un calcio di rigore ed ancora alle percosse cui egli sarebbe stato fatto segno nella stessa circostanza ad opera di altri componenti della squadra del Campobasso, come in particolare del portiere Rocco Stefano, non può non rilevarsi che si tratta di circostanze che per la loro gravità non avrebbero potuto e dovuto sfuggire all’attenzione del direttore di gara il quale non ne fa viceversa la minima menzione nel suo rapporto. Ed è appena il caso di aggiungere che, in base all’art. 35 C.G.S., questo forma piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Né sembrano da trascurare allo stesso fine le dichiarazioni nel corso dell’istruttoria svolta dalla Procura Federale rese da parte del Cameli Gianfranco, compagno di squadra del Vidallè, che lealmente ammette di averlo visto a terra insultato ed aggredito, ma di non aver visto sferrare pugni o calci. Da quanto sopra consegue, quindi, la impossibilità di dedurre elementi atti a far considerare irregolare lo svolgimento dell’incontro ed il risultato acquisito sul campo. Non a caso, del resto, questo aspetto della decisione non è stato impugnato dalla parte che in essa è rimasta soccombente.

Quanto ai secondi, che si sono svolti al di fuori del controllo dell’arbitro e degli altri ufficiali di gara, possono reputarsi senz’altro acclamate alcune circostanze che non influiscono peraltro sulla regolarità del risultato dell’incontro. Si tratta, in primo luogo, del calcio con il quale è stato colpito alla regione sternale il Vidallè dall’avversario Dei Medici: v. al riguardo, nonostante le opposte ed isolate smentite di quest’ultimo, le precise e circostanziate dichiarazioni all’Ufficio Indagini non solo della parte lesa (*“...al momento della espulsione avvenuta all’inizio del secondo tempo... sono stato*

*accompagnato negli spogliatoi da Cameli e credo dal magazziniere. Qui ho trovato il giocatore del CB De Medici, che alla presenza di due poliziotti, ci veniva incontro insultandoci per poi colpirmi sul petto con un calcio. Non sono caduto all'indietro appoggiandomi al muro",* ma le conferme anche del compagno Cameli la cui attendibilità si è già sopra avuto modo di apprezzare ed ancora dal magazziniere Costantini Franco della stessa soc. Centobuchi, oltre al referto sanitario che con esse pienamente concorda. In senso contrario a tali risultanze, del resto, non è possibile trarre alcun elemento di prova dalla deposizione del sig. Camarchioli del Campobasso, poichè egli per sua stessa ammissione dopo la partita non si trovava negli spogliatoi, ma nell'area ad essi antistante ed ha potuto notare unicamente una grande concitazione dovuta alla presenza di numerosi dirigenti e giornalisti.

Si tratta, in secondo luogo del calcio al ginocchio con il quale è stato colpito l'allenatore della squadra ospitata, signor Marocchi Sestilio (v. le dichiarazioni della stessa parte lesa e del Cameli, oltre al corrispondente referto sanitario). E' da rilevare sul punto che l'autore di questa aggressione è stato indicato dall'agredito e dal Cameli nella persona del preparatore dei portieri e descritto come di alta statura, ma che non è stato possibile identificare con esattezza, dal momento che non risultava compresa né in distinta, nè nell'organigramma della Pol. Nuovo Campobasso Calcio, per cui è da considerare indebitamente presente nel tunnel di accesso agli spogliatoi.

Per conseguenza la responsabilità per il primo dei due episodi come sopra analiticamente ricostruiti va senza ombra di dubbio attribuita al calciatore Dei Medici, che è stato coerentemente punito dal Giudice Sportivo con la squalifica nella misura di 4 giornate di gara; per il secondo, invece, è stata correttamente sanzionata con la ammenda di € 2.000,00 la società ospitante che tale presenza non è stata comunque in grado di evitare.

Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Nuovo Campobasso Calcio di Campobasso e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

#### **4) RICORSO DELL'A.C.D. RIVOLI 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE PLACIDA MATTEO SEGUITO GARA VADO/RIVOLI DEL 04.05.08** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 1 del 07.05.2008)

La decisione di cui in epigrafe consiste nella squalifica per 3 gare effettive nei confronti del calciatore Placida che, nel corso dell'incontro Vado – Rivoli disputato il 4.5.2008, si era rivolto all'arbitro dopo essere stato ammonito con espressione ingiuriosa ed aveva reiterato tale comportamento offensivo in esito alla conseguente espulsione.

Il ricorso, proposto dalla società Rivoli, ammette che il calciatore si era comportato in modo non educato, ma nega che in tale occasione egli sia trasceso in offese, essendosi limitato a chiedere maggiore attenzione nella valutazione degli episodi della partita.

Tale difesa non ha pregio, in quanto contrastante con le parole pronunciate dall'atleta e testualmente riportate nel rapporto arbitrale, il quale ai sensi dell'art. 35 C.G.S. fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione delle svolgimento delle gare. Cosicché non si ravvisa nella vicenda alcuna ragione idonea per procedere ad una riduzione della sanzione applicata.

Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.C.D. Rivoli 1925 di Rivoli (Torino) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

### **3° Collegio composto dai Signori:**

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Celotto Prof. Alfonso – Componenti; Catania Dott. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario.

#### **5) RICORSO DELL'A.S. PRO BELVEDERE VERCELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE**

**GRABINSKI CESAR SEGUITO GARA BIELLESE/BELVEDERE DEL 18.05.2008**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 12 del 19.05.2008)

Nel ricorso proposto, la A.S. Pro Belvedere Vercelli reclama avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore Cesar Grabinski, il quale ha afferrato per i capelli a gioco fermo calciatore della squadra avversaria Lunardon, nel corso della gara Biellese/Belvedere del 18.05.2008.

Secondo quanto argomentato dalla ricorrente, infatti, che chiede la riduzione della sanzione, il comportamento del giocatore sanzionato non avrebbe dovuto essere considerato violento, poiché il Grabinski si sarebbe limitato ad intervenire per ristabilire la calma e sarebbe poi uscito dal campo insieme al giocatore avversario Lunardon, senza che tra i due fosse ravvisabile alcuna tensione.

Questa Corte, ad ogni modo, rileva come la relazione predisposta dall'arbitro sia molto chiara sul punto e nel riportare il comportamento violento intercorso tra i due giocatori, Grabinski e Lunardon. "Al 41' del II tempo - si legge nella sezione dedicata alle motivazioni delle espulsioni dei calciatori disposte durante la gara - il n. 9 (Grabinski Cesar) perché afferrava ai capelli calciatore avversario (17). Il tutto avveniva a gioco fermo".

La Corte, pertanto, osservando come la procedura sportiva non consenta, neanche nel presente caso, di contestare la descrizione dei comportamenti sanzionabili riportata dall'arbitro e dagli altri ufficiali di gara, ritiene corretta la decisione assunta dal Giudice Sportivo, il quale, in applicazione della previsione contenuta nell'art. 19, comma 4, lett b) del Codice di Giustizia Sportiva per "condotta violenta nei confronti dei calciatori o altre persone presenti", ha disposto la sanzione della squalifica per tre giornate.

Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S. Pro Belvedere Vercelli di Vercelli e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**6) RICORSO DELL' U.S.D. SIRACUSA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. AUTERI GAETANO;**
  - **SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIG. GALIZIA SEBASTIANO;**
- INFLITTE SEGUITO GARA BACOLI SIBILLA/SIRACUSA DEL 18.5.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 12 del 19.5.2008)

La U.S.D. Siracusa S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo del 19.5.2008, nella parte in cui questi aveva inflitto ai signori Sebastiano Galizia e Gaetano Autieri le sanzioni della squalifica, rispettivamente, per 2 e per 3 gare effettive, in relazione alle minacce ed alle ingiurie rivolte all'arbitro nel corso della gara Bacoli Sibilla/Siracusa del 18.5.2008.

Al fine di argomentare la propria impugnazione, la U.S.D. Siracusa sostiene che il Giudice Sportivo avrebbe commesso un errore nell'infliggere quelle sanzioni, ritenute dalla ricorrente eccessive, basate su accuse infondate e su motivazioni illogiche.

In particolare, il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto nel dovuto conto, da una parte, il fatto che sarebbe stato illogico per il signor Galizia insultare l'arbitro, in considerazione del fatto che il risultato della gara era, in quel momento, favorevole al Siracusa, e, dall'altra parte, il fatto che il sig. Autieri sarebbe entrato nel campo di gioco solo per allontanare il dirigente della propria squadra Di Mauro, entrato a sua volta in campo per protestare contro una decisione arbitrale.

La società ricorrente chiede, pertanto, la riforma della decisione pronunciata dal Giudice Sportivo e che le sanzioni siano ridotte.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto per le ragioni qui di seguito esposte.

Occorre rilevare l'estrema gravità dei fatti accaduti nel corso della gara in discorso e provati dal rapporto dell'arbitro. In particolare, per questa Corte appaiono del tutto inaccettabili tanto le ingiurie rivolte da entrambi i soggetti sanzionati nei confronti dell'arbitro tanto, e ancor di più, le minacce che gli sono state rivolte dal sig. Autieri. Il fatto che tali ingiurie e tali minacce siano state rivolte all'arbitro, ovvero quel soggetto che, nell'ambito della competizione sportiva, assume il ruolo di

garante delle regole e di rappresentante dell'ordinamento sportivo nel suo complesso, impone secondo tale Corte che esse non siano in nessun caso giustificate e siano anzi adeguatamente sanzionate.

Alla luce di tali considerazioni, ed alla luce della recidiva che caratterizza il comportamento dei soggetti sanzionati, questa Corte ritiene che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo risulti non già eccessiva, come sostiene la società ricorrente, bensì appaia non adeguata per difetto e, conseguentemente, la Corte ritiene che sia necessario inasprirla, aumentando di una gara effettiva la durata di entrambe le squalifiche.

Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S.D. Siracusa S.r.l. di Siracusa.

Ridetermina la sanzione infliggendo:

- al signor Auteri Gaetano la squalifica per 4 gare effettive;
- al signor Galizia Sebastiano la squalifica per 3 gare effettive.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Prof. Mario Sanino

-----

**Publicato in Roma il 21 Luglio 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete